

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1,
COMMA 3 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 247, IN TEMA DI
ACCESSO ANTICIPATO AL PENSIONAMENTO PER GLI ADDETTI ALLE
LAVORAZIONI PARTICOLARMENTE FATICOSE E PESANTI**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 247, recante: "Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adottata nella riunione del

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

(Lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti)

1. In deroga a quanto previsto all'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, come modificato dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, i lavoratori dipendenti che soddisfano i criteri di cui alle seguenti lettere a), b), c) e d), possono esercitare, a domanda, il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato, fermi restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni e il regime di decorrenza del pensionamento secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 6, lettere c) e d), della predetta legge n. 243 del 2004, al raggiungimento dei requisiti indicati ai commi 2 e 3:
- a) lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 208 del 4 settembre 1999;
 - b) lavoratori notturni, come di seguito definiti ai soli fini del presente articolo, compresi nelle seguenti categorie:
 - 1) lavoratori impegnati in lavori a turni, come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, che svolgono lavoro nel periodo notturno, come definito dall'articolo 1, comma 2, lettera d), del medesimo decreto legislativo, per almeno 6 ore nel predetto periodo notturno e per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 78 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 30 giugno 2009, non inferiore a 64 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° luglio 2009;
 - 2) al di fuori dei casi di cui al numero 1), lavoratori che svolgono lavoro nel periodo notturno, come definito dall'articolo 1, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, per almeno 3 ore da mezzanotte alle cinque del mattino, per periodi di lavoro effettivo di durata pari all'intero anno lavorativo;
 - c) lavoratori alle dipendenze di imprese, per le quali operano le voci di tariffa per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all'elenco n. 1 contenuto nell'allegato 1 al presente decreto legislativo, cui si applicano i criteri per l'organizzazione del lavoro previsti dall'articolo 2100 del codice civile, impegnati all'interno di un processo produttivo in serie contraddistinto da un ritmo determinato da misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, che svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo di qualità;
 - d) conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, a decorrere dal 2013 i lavoratori dipendenti di cui al comma 1 conseguono il diritto al trattamento pensionistico con un'età anagrafica inferiore di tre anni rispetto all'età anagrafica indicata nella Tabella B di cui all'allegato 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva inferiore di tre rispetto al valore indicato per lo stesso periodo nella medesima Tabella B. In via transitoria, per il periodo 2008-2012 i lavoratori dipendenti di cui al citato comma 1 conseguono il diritto al trattamento pensionistico in presenza dei seguenti requisiti in termini sia di somma di età anagrafica e anzianità contributiva sia di età anagrafica rispetto a quelli indicati per i lavoratori dipendenti, per il medesimo periodo, nelle Tabelle A e B di cui all'allegato 1 della stessa legge n. 247 del 2007:

a) per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 30 giugno 2009, con un'età anagrafica inferiore di un anno rispetto all'età anagrafica indicata nella predetta Tabella A. In via transitoria, i lavoratori che maturano i requisiti agevolati per l'accesso anticipato di cui alla presente lettera nell'anno 2008 possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dell'anno successivo

b) per il periodo compreso tra il 1° luglio 2009 e il 31 dicembre 2009, con un'età anagrafica inferiore di due anni rispetto all'età anagrafica indicata nella predetta Tabella B ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva inferiore di due rispetto al valore indicato per lo stesso periodo nella medesima Tabella B;

c) per l'anno 2010, con un'età anagrafica inferiore di due anni rispetto all'età anagrafica indicata nella predetta Tabella B ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva inferiore di uno rispetto al valore indicato per lo stesso periodo nella medesima Tabella B;

d) per gli anni 2011 e 2012, con un'età anagrafica inferiore di tre anni rispetto all'età anagrafica indicata nella predetta Tabella B ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva inferiore di due rispetto al valore indicato per lo stesso periodo nella medesima Tabella B;

3. Per i lavoratori di cui al comma 1, lettera b), numero 1, la riduzione del requisito di età anagrafica prevista al comma 2 non può superare:

- a) dodici mesi per coloro che svolgono l'attività lavorativa nel periodo notturno per un numero di giorni lavorativi all'anno da 64 a 71;
- b) ventiquattro mesi per coloro che svolgono l'attività lavorativa nel periodo notturno per un numero di giorni lavorativi all'anno da 72 a 77.

4. Ai fini dell'applicazione del comma 3, è considerata, tra le attività di cui alle lettere a) e b) del comma medesimo, quella svolta da ciascun lavoratore per il periodo di tempo più lungo nell'ambito del periodo di tempo minimo di cui al comma 5 e, nel caso di svolgimento per un periodo di tempo equivalente, quella di cui alla lettera b). Per i lavoratori di cui al comma 3 che abbiano svolto nel periodo di tempo minimo di cui al comma 5, anche una o più delle attività di cui alle lettere a), b) per un numero minimo di giorni lavorativi pari o superiore a 78, c) e d) del comma 1, si applicano le disposizioni di cui al comma 3 solo se ai fini del conseguimento del periodo di tempo minimo di cui al

comma 5 le attività specificate al comma 3 siano svolte per un periodo pari o superiore alla metà del predetto periodo minimo.

5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano ai lavoratori che abbiano svolto regolarmente e continuativamente una o più delle attività lavorative di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, secondo le modalità ivi previste, per un periodo di tempo pari:

- a) ad almeno sette anni, compreso l'anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi dieci di attività lavorativa, per le pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017;
- b) alla metà della vita lavorativa complessiva, per le pensioni aventi decorrenza successiva alla data di cui alla lettera a).

6. Ai fini dell'accesso al pensionamento anticipato sulla base dei requisiti agevolati di cui ai commi 2 e 3 i requisiti di permanenza di cui ai commi 1, 4 e 5 nelle attività indicate alle lettere a), b), c) e d) del medesimo comma 1 sono riferiti a periodi effettivi di permanenza nelle predette attività e non considerando i periodi totalmente coperti da contribuzione figurativa ai sensi delle disposizioni vigenti.

7. Sono fatte salve le norme di miglior favore previste dalla legislazione vigente per l'accesso anticipato al pensionamento rispetto ai requisiti previsti nell'assicurazione generale obbligatoria. Tali condizioni di miglior favore non sono cumulabili o integrabili con le disposizioni del presente articolo.

Art. 2

(Modalità di presentazione della domanda per l'accesso al beneficio e relativa documentazione)

1. Ai fini dell'accesso al beneficio di cui all'articolo 1, i lavoratori interessati, secondo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 4, devono trasmettere la relativa domanda e la necessaria documentazione entro il 1° marzo dell'anno di maturazione dei requisiti agevolati di cui all'articolo 1. L'ente previdenziale dal quale deve essere erogato il trattamento pensionistico comunica, secondo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 4, all'interessato, nel caso in cui l'accertamento abbia avuto esito positivo, la prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, la quale resta subordinata alla presentazione all'ente medesimo della domanda di pensionamento dell'interessato ai fini della verifica dell'integrazione dei requisiti previsti. La presentazione della domanda oltre i termini stabiliti dal presente comma comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti:
 - a) per un ritardo della presentazione compreso in un mese oltre il termine previsto, il differimento di un mese dell'accesso al trattamento pensionistico rispetto a quello cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in applicazione del beneficio;
 - b) per un ritardo della presentazione compreso tra un mese e due mesi oltre il termine previsto, il differimento di due mesi dell'accesso al trattamento pensionistico rispetto a quello cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in applicazione del beneficio;
 - c) per un ritardo della presentazione di tre mesi e oltre rispetto al termine previsto, il differimento di tre mesi dell'accesso al trattamento pensionistico rispetto a quello cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in applicazione del beneficio.

2. A decorrere dal mese successivo alla pubblicazione del decreto di cui all'articolo 4, viene prevista la rilevazione automatica, secondo quanto previsto con il predetto decreto, dello svolgimento da parte del lavoratore e nel relativo periodo delle attività di cui all'articolo 1.
3. La domanda di cui al primo periodo del comma 1 deve essere corredata dalla documentazione e dagli elementi di prova in data certa da cui è tratta la completa dimostrazione dell'esistenza dei requisiti necessari per l'anticipo del pensionamento secondo quanto previsto dall'articolo 1, con riferimento sia alla qualità delle attività svolte sia ai necessari periodi di espletamento come stabilito dal medesimo articolo 1, sia alla dimensione ed all'assetto organizzativo dell'azienda, consistente in:
 - a) documentazione di cui al comma 1;
 - b) busta paga;
 - c) libro matricola;
 - d) libretto di lavoro;
 - e) contratto collettivo nazionale, territoriale, aziendale;
 - f) contratto di lavoro individuale;
 - g) ordini di servizio, schemi di turnazione del personale, registri delle presenze;
 - h) documentazione medico-sanitaria;
 - i) dichiarazioni ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66;
 - l) livello di inquadramento;
 - m) carta di qualificazione del conducente di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e certificato di idoneità alla guida.
 - n) documento di valutazione del rischio di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;
 - o) altra documentazione equipollente.
4. Il datore di lavoro è tenuto a rendere disponibile per il lavoratore la documentazione di cui al comma 3.
5. Nel primo anno di applicazione del presente decreto, il termine di cui al comma 1 è stabilito nel 30 settembre dell'anno.

Art. 3
(Disposizioni sanzionatorie)

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 484 del codice penale, l'omissione ovvero la falsa indicazione circa la sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 dell'articolo 1 nella documentazione di cui al comma 3 dell'articolo 2, comporta la perdita dei benefici fiscali e contributivi relativi ai periodi di riferimento e costituisce causa ostativa al rilascio del Documento unico di regolarità contributiva per un periodo di tre mesi dall'accertamento della violazione. Qualora dall'omissione della comunicazione ovvero dalla comunicazione non veritiera siano derivati i benefici previdenziali di cui al comma 1 dell'articolo 1, il responsabile è tenuto al versamento agli Istituti previdenziali delle somme indebitamente percepite maggiorate del 200%.

2. Il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale nonché degli enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria verifica il corretto adempimento degli obblighi la cui violazione è sanzionata ai sensi del comma 1.

Art. 4
(Modalità attuative)

1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono emanate entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo le necessarie norme attuative per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo con particolare riferimento:

- a) alla costituzione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale di apposita Commissione ai fini dell'espletamento del monitoraggio e della procedura di cui all'articolo 5 e con compiti consultivi per gli enti previdenziali ai fini della specificazione, ove necessario, dei criteri da seguire nell'espletamento del procedimento di cui alla lettera b). Dalla costituzione e dal funzionamento della Commissione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti della Commissione non sono corrisposti indennità, emolumenti o rimborsi spese;
- b) alla disciplina del procedimento accertativo in relazione alla documentazione di cui al comma 3 dell'articolo 2, con particolare riferimento all'accertamento delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del rispetto dei requisiti quantitativi di lavoro di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), commi 3 e 5;
- c) alla predisposizione di criteri da seguire nell'espletamento dell'attività di verifica ispettiva da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale nonché degli enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria;
- d) alle modalità di utilizzo da parte dell'ente previdenziale delle informazioni relative alla dimensione, all'assetto organizzativo dell'azienda e alle tipologie di lavorazioni aziendali, anche come risultanti dall'analisi dei dati amministrativi in possesso degli enti previdenziali, ivi compresi quelli assicuratori nei confronti degli infortuni sul lavoro, con particolare riferimento all'accertamento delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), e ai relativi periodi di cui al comma 5 del medesimo articolo 1;
- e) alle disposizioni relative alla rilevazione automatica per i periodi di lavoro decorrenti dal 2008 dello svolgimento da parte del lavoratore e nel relativo periodo delle attività di cui all'articolo 1, commi 1 e 3;
- f) alla individuazione dei criteri di priorità di cui all'articolo 5;
- g) alle forme e modalità di collaborazione tra enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria, con particolare riferimento allo scambio di dati ed elementi conoscitivi in ordine alle tipologie di lavorazioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 3.

Art. 5.
(Clausola di salvaguardia)

1. Qualora nell'ambito della funzione di accertamento del diritto emerga, dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte, il verificarsi di scostamenti del numero di domande

rispetto alle risorse finanziarie di cui all'articolo 7, la decorrenza dei trattamenti stabilita secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 6, lettere c) e d), della legge 23 agosto 2004, n. 243, è differita, con criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti agevolati di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, individuati con il decreto di cui all'articolo 4, al fine di garantire un numero di accessi al pensionamento, sulla base dei predetti requisiti agevolati, non superiore al numero di pensionamenti programmato in relazione alle predette risorse finanziarie.

Art. 6.

(Obbligo di comunicazione)

1. Il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, è così modificato:
 - a) all'articolo 12, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il datore di lavoro, anche per il tramite dell'associazione cui aderisca o conferisca mandato, informa per iscritto i servizi ispettivi della Direzione provinciale del lavoro competente per territorio, con periodicità annuale, della esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici. Tale informativa va estesa alle organizzazioni sindacali di cui al comma 1.";
 - b) all'articolo 18-bis, al comma 5, le parole "della disposizione prevista dall'articolo 4, comma 5," sono sostituite dalle parole "delle disposizioni previste dagli articoli 4, comma 5, e 12, comma 2,".
2. Il datore di lavoro che svolge lavorazioni indicate dall'articolo 1, comma 1, lettera c), è tenuto a darne comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio entro trenta giorni dall'inizio delle medesime lavorazioni. La violazione dell'obbligo di cui al presente comma è punita con la sanzione amministrativa da euro 103 a euro 200. In sede di prima applicazione della presente disposizione, la comunicazione è effettuata entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Art. 7

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri di cui al presente decreto legislativo, valutati in 83 milioni di euro per l'anno 2009, 200 milioni di euro per l'anno 2010, 312 milioni di euro per l'anno 2011, 350 milioni di euro per l'anno 2012 e 383 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013 si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f) della legge 24 dicembre 2007, n. 247, appositamente costituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

*Allegato I***Elenco n. 1**

Voce	Lavorazioni
1462	Prodotti dolciari; additivi per bevande e altri alimenti
2197	Lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti; produzione di articoli finiti, etc.
6322	Macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico
6411	Costruzione di autoveicoli e di rimorchi
6581	Apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento
6582	Elettrodomestici
6590	Altri strumenti ed apparecchi
8210	Confezione con tessuti di articoli per abbigliamento ed accessori; etc.
8230	Confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo